



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 716 del 2020, proposto da

Saudilyn Apostol, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Prandelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso il suo studio in Milano, Via Kramer, 22;

contro

Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Festucci e Lucilla Lo Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale;

nei confronti

Carmela Dimastromatteo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni – Settore Impiantistico Sportivo e Comunale – Project Financing – Agenzia Casa, Titolo 7 Classe 14 Fascicolo 1,1, a firma del Responsabile Agenzia Casa, Dott.ssa Renata Zandali, datato 3 marzo 2020, ai fini del reintegro della Sig.ra Apostol nella propria situazione giuridica soggettiva, con conseguente eventuale assegnazione dell'alloggio qualora la stessa avesse ricoperto posizione utile in graduatoria;
- del Regolamento regionale Lombardia n. 4 del 4 agosto 2017, per quanto previsto dall'art. 7 lett. d);

previa – se del caso – sollevazione della questione di legittimità costituzionale della Legge Regione Lombardia n. 16/2016, art. 22 e per quanto occorra art. 23 c. 9, con riferimento all'art. 3 Cost., 10 Cost. nonché altri ritenuti forieri dei basilari principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sesto San Giovanni e della Regione Lombardia;

Visto l'art. 84 comma 5 D.L. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge 27/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 la dott.ssa Katuscia Papi;

Trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale;

1. Considerato che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di esclusione della ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio e.r.p.;
- i soggetti ammessi alla suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale

accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione dell'atto gravato, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;

Rilevato che:

- parte ricorrente notificava l'atto introduttivo a uno solo dei controinteressati, Carmela Dimastromatteo;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati;

Ritenuto congruo:

- autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Sesto San Giovanni, da richiedere nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza; nel termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio;

- disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

2. Rilevato inoltre che:

- con ordinanza del 20 marzo 2020 il Tribunale Civile di Milano accertava il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Sesto San Giovanni con riferimento a una clausola di bando per l'accesso agli alloggi ERP che escludeva l'ammissibilità dell'autocertificazione per i soli cittadini stranieri, con riferimento alla prova del requisito dell'impossidenza di immobili;

- la suddetta "*condotta*" appare, alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, posta, almeno in parte, a fondamento anche del provvedimento impugnato dinanzi a codesto TAR (pur relativo a un diverso

bando);

Ritenuto, in considerazione di quanto esposto:

- che risulti necessario, ai fini del decidere, acquisire una motivata e documentata relazione del Comune di Sesto San Giovanni che illustri quali iniziative sono state assunte dal Comune con riferimento alla suddetta ordinanza del Tribunale di Milano (ordinanza del 20 marzo 2020 resa nel Giudizio R.G. 40830/2019);
- di assegnare al Comune, per il deposito della suddetta relazione, il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;
- di fissare, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 16 luglio 2020;
- di sospendere interinalmente l'efficacia del provvedimento comunale di esclusione dalla graduatoria, impugnato con l'atto introduttivo, in considerazione della grave situazione familiare della ricorrente, caratterizzata dalla presenza di quattro minori e da pregresse vicende di maltrattamento da parte del marito, denunciate alla fine del 2019;
- di stabilire che la decisione sulla spese della fase cautelare verrà demandata al provvedimento con il quale sarà definita la stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione;
- autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;
- dispone che il Comune ottemperi agli incumbenti istruttori indicati in parte motiva, nei termini ivi prescritti;
- accoglie la domanda cautelare proposta incidentalmente dalla ricorrente e, per l'effetto, sospende interinalmente l'efficacia del provvedimento comunale di esclusione dalla graduatoria e.r.p.;

- fissa, per l'ulteriore trattazione, la camera di consiglio del 16 luglio 2020.

Rinvia al provvedimento che definirà la fase cautelare la statuizione sulla spese di lite della stessa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento, nonché delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020) e dall'art. 4 del decreto del Presidente del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 6 del 19 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.